RIORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA ALLE OSTETRICHE E MIGLIORAMENTO DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Art. 32

COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1980, N. 127

La pensione di invalidita' si consegue a qualunque eta' nel caso di inabilita' totale e permanente alla professione di ostetrica, purche' risultino versati almeno cinque anni di contribuzione. COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1980, N. 127. COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1980, N. 127.

Versione in vigore dal 27 aprile 1980, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche e miglioramento del trattamento previdenziale
Estremi	Legge 16 agosto 1962, n. 1417
Titolo	Quarto — Trattamento di previdenza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dell-ente-nazionale-di-previdenza-e-di-assistenza-alle/art-32-comma-abrogato-dalla-l-2-aprile-1980-n-127

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it